

(N. 561)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1979

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e la esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977, completa la disciplina della cooperazione giudiziaria in materia civile già iniziata con la Convenzione sull'assistenza giudiziaria del 2 aprile 1974.

Il testo convenuto, seguendo uno schema consueto, muove dal principio che le decisioni giudiziarie definitive pronunciate in uno degli Stati contraenti sono riconosciute ed eseguite nell'altro senza essere sottoposte ad un complicato procedimento di deliberazione, bensì dopo l'accertamento di

poche ed essenziali condizioni fissate nell'Accordo stesso. Tale sistema, come è ovvio, semplifica enormemente le procedure necessarie e contribuisce in tal modo allo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi e ciò in quanto l'incremento delle vicende giudiziarie si accompagna normalmente all'incremento delle relazioni commerciali e del movimento delle persone.

Posto il principio suddetto e chiarita la nozione di « decisione » ai sensi della Convenzione, l'articolo 1 esclude dal campo di applicazione della normativa i provvedimenti d'urgenza e cautelari, le decisioni in materia di fallimento e concordato, quelle in materia di tasse e imposte, nonché in materia di successione.

Nei rapporti con la Repubblica araba di Egitto è stato necessario escludere anche la materia successoriale, oltre a quelle consuete (fallimento, tasse e imposte), considerando che la vigente legislazione, ispirata a principi islamici, pone tali eccezioni che impediscono di fatto ad un individuo di diversa religione di poter essere chiamato a succedere.

Gli articoli 2, 3 e 4 stabiliscono i criteri per accertare la competenza internazionale del tribunale che ha pronunciato la decisione. Le prime due norme enunciano criteri oggettivi in funzione dell'oggetto della decisione: in materia di stato e capacità della persona sono competenti i tribunali dello Stato di cui è cittadino la persona del cui stato o capacità si tratta (articolo 2); in materia di beni immobili sono competenti i tribunali dello Stato sul cui territorio è situato il bene (articolo 3).

L'articolo 4 stabilisce i criteri di competenza giurisdizionale, in aderenza alla più evoluta e generale dottrina internazionalistica e specificatamente a quanto prescritto dall'articolo 9 del codice di procedura civile. Tali criteri, seguiti in tutte le convenzioni precedenti, tendono a stabilire le regole comuni per l'esatta introduzione della causa avanti i giudici di uno dei due Paesi con la conseguenza che una volta seguiti tali criteri la competenza del giudice è valida e come tale è riconosciuta nel Paese dove la sentenza del tribunale straniero deve essere eseguita.

L'articolo 6 determina i casi nei quali, nonostante l'accertamento delle condizioni di cui sopra è cenno, il riconoscimento della decisione può essere rifiutato.

Si tratta del caso consueto della contrarietà all'ordine pubblico e di quelli di natura processuale, quali il difetto di notifica nelle decisioni contumaciali, l'esistenza di una decisione già resa fra le stesse parti e sul medesimo oggetto, ovvero la pendenza di un identico procedimento iniziato anteriormente a quello che ha dato luogo alla decisione di cui si chiede il riconoscimento.

Le modalità della documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento sono disciplinate dall'articolo 8, nel quale si prevede altresì che la documentazione può essere tradotta, oltre che nella lingua dello Stato richiesto, anche in francese o inglese e ciò con particolare riguardo alle difficoltà di traduzione in lingua araba cui andrebbero incontro i cittadini italiani.

Gli articoli 9 e 10 rendono applicabili le procedure sopra descritte anche alle transazioni giudiziarie ed agli atti notarili sempre che abbiano carattere esecutivo.

L'articolo 11 estende analogamente la Convenzione alle sentenze arbitrali aggiungendo tuttavia due ulteriori condizioni: l'esistenza di un compromesso scritto convenuto fra le due parti in causa e la circostanza che la materia oggetto della sentenza rientri fra quelle che è possibile sottoporre ad arbitrato secondo le leggi dello Stato richiesto.

Le clausole finali che completano il testo dispongono che la Convenzione si applica solo alle decisioni, transazioni, sentenze arbitrali, eccetera, pronunciate dopo la sua entrata in vigore (articolo 13), e rinviano ai canali diplomatici la soluzione di eventuali controversie (articolo 14).

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV della Convenzione stessa.

C O N V E N Z I O N E

tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba d'Egitto, esprimendo il senso profondo delle relazioni di amicizia che legano la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto

e desiderando consolidare tali relazioni e realizzare più ampia e intensa collaborazione nel settore giudiziario

hanno deciso

di concludere una Convenzione che regoli il riconoscimento e l'esecuzione nell'ambito dei due Stati delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone.

Ed hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari:

per la Repubblica italiana:

Sen. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Ministro di grazia e giustizia

per la Repubblica araba d'Egitto:

AHMED SAMIH TALAAT

Ministro della giustizia

i quali, dopo essersi scambiati i propri pieni poteri e avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

1. Le decisioni pronunciate dai tribunali di uno dei due Stati in materia civile, commerciale e di stato delle persone e aventi efficacia di cosa giudicata sono riconosciute efficaci nell'altro Stato se i tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata sono competenti ai sensi degli articoli seguenti e se l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto non riserva ai propri tribunali o a quelli di un terzo Stato la competenza esclusiva a pronunciare la decisione stessa.

2. Per « decisione », ai sensi della presente Convenzione, si intende qualsiasi decisione, comunque denominata, pronunciata in procedimenti giudiziari o di volontaria giurisdizione dai tribunali di uno dei due Stati.

3. La presente Convenzione si applica anche alle decisioni in materia civile, rese in un procedimento penale. Sono invece esclusi i provvedimenti d'urgenza e cautelari, nonché le decisioni in materia di fallimento, di concordato e procedure analoghe ed in materia di successione, di tasse e di imposte.

Articolo II.

In materia di stato e capacità delle persone sono competenti i tribunali dello Stato del quale, alla data della presentazione della domanda, la persona, del cui stato o capacità di tratta, ha la cittadinanza.

Articolo III.

In materia di diritti reali su beni immobili sono competenti i tribunali dello Stato dove l'immobile è situato.

Articolo IV.

Nelle materie non previste agli articoli II e III, i tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata sono competenti:

1) se, alla data della presentazione della domanda giudiziale, il convenuto aveva il proprio domicilio o la propria residenza sul territorio di detto Stato;

2) se il convenuto, avendo o avendo avuto uno stabilimento o una succursale a carattere commerciale o industriale o anche di altra natura sul territorio di detto Stato, vi è stato citato per una controversia attinente all'esercizio di detto stabilimento o succursale;

3) se, per accordo espresso o tacito dell'attore, e del convenuto, l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata, o dovrebbe essere, eseguita nel territorio di detto Stato;

4) se, in materia di responsabilità extra contrattuale, il fatto da cui essa deriva si è verificato nel territorio di detto Stato;

5) se il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dei tribunali di detto Stato sia mediante elezione di domicilio, sia mediante convenzione che ad essi attribuisce competenza, sempre che la legge dello Stato richiesto non vi si opponga a motivo dell'oggetto della controversia;

6) se il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza aver sollevato eccezioni in ordine alla competenza del giudice adito;

7) se, trattandosi di una domanda riconvenzionale, detti tribunali sono stati riconosciuti competenti per statuire sulla domanda principale ai sensi del presente articolo.

Articolo V.

I tribunali dello Stato richiesto, nell'esaminare le circostanze sulle quali si basa la competenza del tribunale dell'altro Stato, sono vincolati agli accertamenti di fatto contenuti nella decisione a meno che quest'ultima sia stata resa in contumacia.

Articolo VI.

Il riconoscimento sarà negato:

- 1) se la decisione è contraria alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico dello Stato richiesto;
- 2) se sono state violate norme del diritto dello Stato richiesto concernenti la rappresentanza legale di persone incapaci o non pienamente capaci;
- 3) se, in caso di decisione contumaciale, alla parte contumace non sia stato notificato tempestivamente il procedimento per difendersi;
- 4) se la stessa domanda, fondata sulla stessa causa, è già stata oggetto, tra le medesime parti, di una decisione nel merito avente efficacia di cosa giudicata, pronunciata nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, e riconosciuta nello Stato richiesto;
- 5) se, fra le medesime parti, la stessa domanda, fondata sulla stessa causa, è pendente davanti a un tribunale dello Stato richiesto, il quale sia stato adito prima del tribunale dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata.

Articolo VII.

1. Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati, che sono riconosciute nell'altro Stato in conformità alla presente Convenzione, sono esecutive in quest'ultimo se sono esecutive nello Stato nel quale sono state pronunciate.
2. La procedura per ottenere la dichiarazione di efficacia nonchè la esecuzione forzata sono regolate dall'ordinamento giuridico dello Stato nel quale detto provvedimento viene attuato.

Articolo VIII.

1. La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve produrre:
 - a) una copia integrale autentica della decisione;
 - b) una certificazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora ciò non sia espressamente menzionato nella decisione stessa;
 - c) in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia della citazione, certificata conforme all'originale, oppure qualunque altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto.
2. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve essere munita della formula esecutiva.
3. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da traduzione nella lingua della parte richiesta, o in lingua francese od inglese, certificata conforme secondo le leggi della parte richiedente.
4. I documenti di cui al presente articolo sono sottoposti a legalizzazione.

Articolo IX.

1. Le transazioni concluse davanti le autorità giudiziarie di ciascuna parte contraente competenti ai sensi della presente Convenzione, sono riconosciute e dichiarate esecutive nel territorio dell'altra parte contraente, previo accertamento che la transazione abbia forza esecutiva nello Stato in cui è stata conclusa o che non contenga disposizioni contrarie alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico della parte contraente richiesta.

2. La parte che intende far valere una transazione nell'altro Stato, deve produrre una copia autentica della transazione ed una certificazione dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la transazione è stata conclusa, attestante che la transazione ha l'efficacia di titolo esecutivo. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo VIII, paragrafi 3 e 4, della presente Convenzione.

Articolo X.

1. Agli atti notarili che sono esecutivi nello Stato nel quale sono stati stipulati, viene data esecuzione nell'altro Stato secondo la procedura prevista per le decisioni giudiziarie, in quanto questa sia applicabile e sempre che l'esecuzione non sia contraria alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico dello Stato richiesto.

2. La parte che intenda far valere un atto notarile nell'altro Stato, deve produrre una copia autentica del documento munita del sigillo o del timbro del notaio o « dell'ufficio notarile » ed una dichiarazione di quest'ultimo dalla quale risulti che tale documento ha l'efficacia di titolo esecutivo. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo VIII, paragrafi 3 e 4, della presente Convenzione.

Articolo XI.

1. Senza pregiudizio alle disposizioni degli articoli IV e VI della presente Convenzione, le sentenze arbitrali sono riconosciute ed eseguite se siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) che la decisione si basi su di un accordo scritto con il quale le parti si siano sottomesse alla competenza di arbitri per la risoluzione di una determinata controversia o delle controversie che possono derivare da un particolare rapporto giuridico;

b) che si tratti di materia che possa essere sottoposta ad arbitrato secondo la legge dello Stato richiesto e che la decisione non sia contraria alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico di quest'ultimo.

2. La parte che intenda far valere una sentenza arbitrale, deve produrre copia autentica munita di una certificazione dell'autorità giudiziaria attestante che essa ha efficacia esecutiva.

3. Deve inoltre essere prodotta copia autentica dell'accordo tra le parti che ha rimesso la soluzione della controversia alla decisione degli arbitri.

Articolo XII.

Se la parte soccombente aveva ottenuto l'assistenza giudiziaria gratuita di cui all'articolo 3 della Convenzione sull'assistenza giudiziaria firmata a Roma il 2 aprile 1974, la sentenza viene eseguita senza spese su domanda dell'altra parte, nel territorio dello Stato richiesto della esecuzione.

Articolo XIII.

Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle decisioni giudiziarie e arbitrali pronunciate, alle transazioni giudiziarie e agli atti notarili stipulati prima della sua entrata in vigore.

Articolo XIV.

Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che insorgesse tra i due Stati sarà regolata per via diplomatica.

Articolo XV.

1. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma al più presto possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
3. Ciascuno dei due Stati potrà denunciare la Convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui è stata notificata all'altro Stato.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta al Cairo il 3 dicembre 1977 in duplice esemplare nelle lingue italiana ed araba, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana
Francesco Paolo BONIFACIO

Per la Repubblica araba d'Egitto
A. S. TALAAT